

IL PARADIGMA DELLA SOSTENIBILITÀ

**a cura di
Marilene Lorzio**

FrancoAngeli

I lettori che desiderano informarsi sui libri e le riviste da noi pubblicati possono consultare il nostro sito Internet: www.francoangeli.it e iscriversi nella home page al servizio “Informatemi” per ricevere via e-mail le segnalazioni delle novità.

IL PARADIGMA DELLA SOSTENIBILITÀ

**a cura di
Marilene Lorizio**

FrancoAngeli

Pubblicazione realizzata con un contributo sui fondi del 5 x 1000 dell'IRPEF a favore dell'Università di Foggia, in memoria di Gianluca Montel.

Isbn: 9788835169925

Copyright © 2024 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy.

L'opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sul diritto d'autore.
Sono riservati i diritti per Text and Data Mining (TDM), AI training e tutte le tecnologie simili.
L'Utente nel momento in cui effettua il download dell'opera accetta tutte le condizioni della licenza d'uso dell'opera previste e comunicate sul sito www.francoangeli.it.

INDICE

Introduzione	pag. 9
1. La produzione legislativa in tema di sostenibilità , di <i>Annamaria Clary, Marilene Lorizio</i>	» 11
Introduzione	» 11
1. Regolamentazione europea sulla sostenibilità	» 12
2. I criteri di rendicontazione	» 17
2.1. La Global Reporting Initiative (GRI)	» 17
2.2. Gli European Sustainability Reporting Standards (ESRS)	» 18
2.3. La CSRD	» 20
3. La posizione dell'Europa	» 21
4. La posizione dell'Italia	» 24
5. La posizione della Regione Puglia	» 25
Conclusioni	» 27
Bibliografia	» 28
2. Digitalizzazione e reporting di sostenibilità , di <i>Alessandro Marcel Siciliano, Marilene Lorizio</i>	» 30
Introduzione	» 30
1. Digitalizzazione e reporting di sostenibilità	» 31
2. Le tecnologie digitali adottabili	» 33
3. Pro e contro della digitalizzazione	» 34
Conclusioni	» 36
Bibliografia	» 36
3. Etica e sostenibilità: una peculiare dimensione d'impresa , di <i>Marilene Lorizio</i>	» 38
Introduzione	» 38
1. Impresa ed etica	» 39

2. I principali modelli teorici	pag. 40
3. Corporate Social Responsibility	» 43
3.1. Framework teorico sulla responsabilità sociale di impresa	» 45
4. Rendicontazione e criteri ESG – Environment Social and Go- vernance	» 46
4.1. Criteri ESG e framework teorico	» 49
5. Dalla CSR ai criteri ESG – dalla responsabilità sociale di im- presa alla sostenibilità	» 49
6. Alcune considerazioni	» 53
Conclusioni	» 54
Bibliografia	» 56
4. Un approccio multidimensionale alla sostenibilità sociale, di <i>Corrado Crocetta, Adeel Ahmed, Elita Anna Sabella, Rocco Mazza, Paola Perchinunno, Laura Antonucci, Marilene Lorizio, Rosanna Cataldo</i>	» 58
Introduzione	» 58
1. Cosa sono i bes-T	» 60
2. Perché abbiamo scelto solo alcuni indicatori	» 61
3. Il nostro modello	» 65
4. I risultati ottenuti	» 67
Conclusioni	» 71
Bibliografia	» 71
5. Sport e clima. Una relazione che chiede sostenibilità, di <i>Gio- vanna Morelli, Antonia Rosa Gurrieri</i>	» 73
Introduzione	» 73
1. I cambiamenti climatici: gli effetti sullo sport	» 75
2. Il <i>background</i> di riferimento	» 78
2.1. La responsabilità sociale d’impresa nello sport	» 79
Conclusioni	» 83
Bibliografia	» 84
6. La sostenibilità del settore turistico: nuove prospettive, di <i>Annamaria Stramaglia</i>	» 87
Introduzione	» 87
1. Sostenibilità e turismo	» 89
2. La misurazione della sostenibilità del turismo	» 91
3. Il settore turistico e gli SDGs di Agenda 2030	» 94
4. L’impatto della crisi pandemica sul turismo e sulla sua soste- nibilità	» 95
5. Alcune considerazioni conclusive	» 98
Bibliografia	» 99

7. Sviluppo sostenibile: definizione, metodologie e dati della sostenibilità sociale , di <i>Corrado Crocetta, Paola Perchinunno, Antonia Cofano, Antonella Massari, Laura Antonucci, Marilene Lorzio</i>	pag. 101
1. Definizione di sostenibilità sociale	» 101
2. Alcuni aspetti metodologici	» 102
3. Dati disponibili a livello europeo e italiano	» 104
Bibliografia	» 108

INTRODUZIONE

Le crisi economiche globali verificatesi negli ultimi anni hanno rimarcato l'urgenza di supportare la stabilità finanziaria e lo sviluppo sostenibile, promuovendo una maggiore considerazione delle relazioni intercorrenti tra le scelte dei diversi attori economici, di investimento, di consumo e di produzione. Contestualmente a tale finalità, è emersa sempre più la consapevolezza della funzione che informazioni precise e trasparenti fornite agli investitori realizzano nel creare valore condiviso a favore della collettività. La promozione di un ecosistema sostenibile implica notevoli sfide per i policy maker nel favorire l'incentivazione di pratiche sostenibili preservando e tutelando contestualmente le esigenze economiche e di crescita del sistema produttivo nazionale ed europeo. In questa ottica, una particolare attenzione si è concentrata sui reporting aziendali che attestano l'impegno sostenibile delle imprese; infatti, le iniziative sostenibili del settore produttivo devono poggiare su una disciplina trasparente e su incentivi che agevolino l'adeguamento agli impegni relativi, al fine di consentire che la transizione sostenibile si traduca in un vantaggio per l'intero sistema economico e sociale. A tal fine, una rilevanza strategica viene attribuita ad una comunicazione trasparente ed alla adozione corretta delle iniziative sostenibili nei settori ESG – Environment, Social and Governance – da parte delle imprese, facendo della sostenibilità non un onere ma piuttosto una occasione di crescita condivisa e responsabile. Pertanto, nell'odierno panorama economico e sociale, caratterizzato da una sempre maggiore attenzione e preoccupazione circa gli aspetti ambientali, sociali e di governance, l'innesto dei principi ESG nelle strategie aziendali rappresenta un passaggio strategico per misurare l'impatto e la sostenibilità di un'impresa e di un settore.

I contributi di questo volume si soffermano su alcuni dei tanti aspetti in cui può declinarsi la sostenibilità nel settore produttivo. Nel contributo di A. Clary e M. Lorizio – *La produzione legislativa in tema di sostenibilità* – si considera l'iter legislativo, comunitario, nazionale e regionale che accompagna ed incentiva le imprese ad intraprendere un percorso sostenibile, mentre il contributo

di A.M. Siciliano e M. Lorzio – *Digitalizzazione e reporting di sostenibilità* – considera il rapporto tra digitalizzazione e sostenibilità, cercando di individuare gli strumenti digitali più utili alle imprese nella realizzazione – non sempre semplice – di una dimensione sostenibile. La transizione alla sostenibilità, infatti, incide e modifica la natura, la funzione e la visione dell’impresa nel contesto socio-produttivo; su questo aspetto si focalizza il contributo di M. Lorzio – *Etica e sostenibilità: una peculiare dimensione d’impresa* – che si sofferma sulla relazione tra responsabilità sociale d’impresa e sostenibilità, mentre il contributo di Cataldo, Ahmed *et al.* – *Un approccio multidimensionale alla sostenibilità sociale* – si focalizza sulla dimensione sociale della sostenibilità, che rivela una natura ed una proprietà trasversali rispetto sia ai soggetti che ai settori, come dimostrano i contributi di G. Morelli e A.R. Gurrieri – *Clima e sport. una relazione che richiede sostenibilità* – che indaga circa gli esiti della transizione alla sostenibilità nel settore sportivo, e di A. Stramaglia, che dimostra come un approccio sostenibile si riveli positivo anche per le imprese operanti nel settore turistico. E proprio la trasversalità e la pervasività della sostenibilità, variamente declinata, ne fa un cardine della crescita e dello sviluppo, trasformando profondamente lo scenario economico, produttivo e sociale, aspetto su cui si sofferma il contributo di Crocetta, Perchinunno *et al.* – *Sviluppo sostenibile: definizione, metodologie e dati della Sostenibilità Sociale*.

Da tutti i contributi che compongono il volume emerge la rilevanza e la necessità di uno schema normativo robusto nonché di una diffusa conoscenza ed informazione circa le iniziative e politiche sostenibili perché la transizione alla sostenibilità possa tradursi in risultati stabili e positivi. Gioca un ruolo cruciale in tal senso la cooperazione ed il coinvolgimento di governi, imprese e società civile al fine di realizzare un sistema integrato in cui la sostenibilità sia non solo opportuna, se non necessaria, ma anche favorevole e conveniente per tutti gli attori, politici, economici e sociali.

1. LA PRODUZIONE LEGISLATIVA IN TEMA DI SOSTENIBILITÀ*

di *Annamaria Clary, Marilene Lorizio***

Introduzione

La maggior parte delle economie avanzate sta intervenendo da alcuni anni con una serie di regolamentazioni relative ad ambiente e responsabilità sociale, espressioni dei sempre maggiori interessi globali verso la sostenibilità. Tali regolamentazioni rappresentano la risposta dei diversi governi alle preoccupazioni diffuse relative al clima e hanno una portata molto ampia, intervenendo sul controllo delle emissioni di gas serra così come sulla incentivazione dell'efficienza energetica, sulla difesa della biodiversità, sulle relazioni ed ambienti di lavoro, sulla mobilità e l'agricoltura, per citare solo alcuni dei settori di intervento. A tal fine, le regolamentazioni in questione sollecitano le imprese ad adottare modelli produttivi più sostenibili, introducendo standard e codici di condotta legati alla sostenibilità, promuovendo l'utilizzo regolare di comunicazioni ambientali puntuali e trasparenti e di fatto impostando nuove e diverse modalità di interazione e comunicazione tra le imprese ed i loro stakeholder. Punto focale dell'approccio normativo è il reporting aziendale, la cui portata e contenuto viene ampliato, integrando informazioni strettamente finanziario-produttive con informazioni puntuali relative agli effetti ed alle pratiche ESG (Environmental, Social, and Governance) delle imprese, la cui comunicazione esauriente e metodica è considerata una parte integrante del reporting aziendale, che, inoltre, rende più complicato il ricorso al greenwashing. Le imprese che non dovessero osservare questi standard rischiano di subire sanzioni differenti a seconda della serietà della violazione. Di fatto, le pratiche sostenibili conformate ai criteri ESG rappresentano e rappresenteranno sempre più un impegno fondamentale nell'agenda governativa globale, nonostante le difficoltà, le resistenze e gli intralci connessi.

* Il contributo è frutto di un lavoro comune, tuttavia A. Clary ha curato particolarmente i par. 3-4-5-6-7 e M. Lorizio i par. 1-2.

** Università degli Studi di Foggia.

Pertanto, l'evoluzione normativa sul tema si concentra sulla regolamentazione puntuale della rendicontazione ESG, rispetto a cui l'Unione Europea si distingue per l'attenzione nella specificazione dei diversi requisiti obbligatori. Ed infatti, differenti provvedimenti su vari aspetti della sostenibilità sono stati emanati nel tempo, con vari effetti ed obiettivi economici; in questo lavoro si cerca di fornire un quadro conciso dei più rilevanti, degli obiettivi ed effetti nonché delle problematiche connesse e delle potenziali evoluzioni. Partendo da una disamina delle principali norme a livello europeo e dei criteri di rendicontazione in termini di sostenibilità previsti dalle norme europee (par. 2, 3, 4), si passa ad analizzare la posizione dell'Italia in tema di sostenibilità (par. 5) e a livello regionale si andrà a vedere le iniziative poste in essere dalla Regione Puglia (par. 6), sempre con uno sguardo particolare ai risvolti economici attuali e futuri che ne derivano sia per le PMI, che per lavoratori e stakeholders.

1. Regolamentazione europea sulla sostenibilità

La disciplina europea in tema di sostenibilità si articola in una serie di regolamenti e direttive, che vanno dalla Direttiva sugli Habitat n. 43/1992 alla Direttiva Quadro sull'Acqua, n. 60/2000, dalla Direttiva sui Rifiuti n. 98/2008, alla Direttiva sull'Eco-Design n. 125 del 2009. Un'importante iniziativa è stata la realizzazione del Sistema di Scambio di Quote di Emissione dell'UE (EU ETS), avviato nel 2005, che costituisce un passaggio centrale per la riduzione delle emissioni industriali di gas serra. Il fondamento della politica ambientale UE rimane il Trattato di Lisbona, 2007, in cui si evidenzia la esigenza di uno sviluppo sostenibile imperniato su tutela e potenziamento della qualità dell'ambiente. Inoltre, l'articolo 11 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) che riprende l'art. 6 del TCE, entrato in vigore nel 2012, contempla l'inserimento delle valutazioni ambientali in tutte le iniziative politiche dell'UE. In parallelo alla politica ambientale, la Ue ha anche prodotto una serie di prescrizioni relative ai principi ESG (Environmental, Social, and Governance). Nel 2019 è stato presentato il Green New Deal europeo, che evidenzia l'orientamento dell'Unione europea e dei suoi organi in materia di sostenibilità, attraverso un programma legislativo molto ampio ed articolato. In base agli European Sustainability Reporting Standard – ESRS –, la Commissione prevede che le imprese comunichino delle indicazioni relative sia ai rischi ed alle opportunità connessi agli aspetti sociali e ambientali sia agli effetti delle loro attività sulle persone e sull'ambiente (Direttiva Ue 2022/2464 – CSRD relativa al bilancio di sostenibilità). Oltre a tale osservanza, la CSDD, – Corporate Sustainability Due Diligence Directive¹ – impegna le società con più di 1000 dipendenti a evitare

¹ La Direttiva è entrata in vigore il 26 luglio 2024, gli Stati membri hanno due anni di tempo per recepirla nei rispettivi ordinamenti nazionali.

e contenere gli impatti negativi sui diritti umani e l'ambiente discendenti dalle proprie attività e da quelle dei fornitori; di fatto questa prescrizione sembra riguardare solo le imprese di maggiori dimensioni, ma in realtà interesserà indirettamente anche le PMI che operino all'interno delle catene di fornitura delle grandi imprese, tenute ad attenersi a specifici parametri in termini di sostenibilità ed a rendicontarli. In questo modo, l'Unione Europea cerca di regolamentare le catene di approvvigionamento delle imprese di maggiori dimensioni per stimolare scelte sostenibili nell'ambito dell'intero settore; infatti, la CSDD implica una verifica ad opera delle grandi imprese delle proprie catene di fornitura su tutte le attività suscettibili di valutazione di sostenibilità. Attraverso l'applicazione di tale norma l'UE si impegna a ottimizzare sotto il profilo della sostenibilità i parametri di operatività anche di imprese non localizzate all'interno dell'Unione, ma che conseguono una parte consistente del proprio fatturato nel territorio europeo. La CSDD si rivolge alle grandi imprese con sede in Europa ed alle imprese la cui proprietà è extra-europea, nonché alle medie imprese che operano nei settori dell'abbigliamento, dell'agricoltura o dei minerali, che presentano determinate caratteristiche². La loro rendicontazione sostenibile deve ricomprendere anche la catena di approvvigionamento con indicazioni approfondite dei fornitori considerati a più alto rischio, in quanto le imprese sono civilmente responsabili – anche in solido – per i danni scaturenti dalle loro attività e da quelle dei partner commerciali (sia diretti sia indiretti), anche se l'indirizzo prevalente è quello di escludere la responsabilità delle imprese qualora il danno sia causato solo dai partner ed è previsto anche un periodo di cinque anni entro cui le persone interessate possono avanzare domande di risarcimento per i danni prodotti. Questa Direttiva conferma un diverso orientamento per quel che riguarda la regolamentazione delle responsabilità delle imprese in ambito globale, espresso dalla sua applicabilità extraterritoriale, per cui una impresa con sede nell'UE è responsabile sia per le proprie attività sia per quelle delle sue filiali e dei suoi fornitori, a prescindere da dalla loro localizzazione geografica. La estensione della responsabilità all'intera catena del valore globale evita che le imprese possano aggirare gli oneri relativi alla sostenibilità e la connessa responsabilità esternalizzando alcune attività a fornitori o filiali localizzati in nazioni con regolamentazioni più tolleranti. Alle imprese spetta invece rispettare un dovere di diligenza (due diligence) che si estende lungo l'intera catena di fornitura. La direttiva prevede inoltre la possibilità di ricorso per i soggetti interessati, privati cittadini così come comunità o organizzazioni, qualora pensino di aver subito un danno scaturente dalle attività di un'impresa. La previsione di tale possibilità di ricorso – e richiesta connessa di riparazione del danno subito – accresce decisamente la responsabilità delle imprese, che non è più soltanto sociale e ambientale, ma anche legale. Pertanto, le imprese, oltre ad adeguarsi

² Oltre 500 dipendenti e un fatturato netto consolidato “worldwide” superiore a 150 milioni di euro.

agli standard di sostenibilità ambientali ed etici, devono anche valutare le eventuali ripercussioni legali in caso di inefficace osservazione degli stessi standard; in questo modo si cerca di stimolare un maggiore impegno circa il dovere di diligenza ad opera delle imprese, consapevoli della esistenza di una loro responsabilità legale per danni prodotti dalle loro attività o da quelle dei loro fornitori e partner commerciali. Sotto questo profilo, la direttiva delinea una regolamentazione articolata e composita delle attività delle imprese in ambito globale, mirando, a regime, a realizzare un ecosistema che contemperi la esigenza di incentivare la competitività delle imprese europee con il dovere etico e legale di difendere i diritti umani e l'ambiente, ecosistema in cui la responsabilità delle imprese – ambientale, etica e sociale – costituisce un aspetto caratterizzante del loro modello di business. Va comunque rilevato che la direttiva in questo ambito solleva alcune problematiche, relative innanzitutto alla individuazione della giurisdizione applicabile a catene di approvvigionamento internazionali; inoltre, la sua applicazione potrebbe comportare impegni di carattere amministrativo piuttosto pesanti soprattutto per le imprese di piccole e medie dimensioni, che non sempre dispongono delle risorse occorrenti. La realizzazione dei suoi obiettivi è legata alla abilità degli Stati membri di elaborare, introdurre e far osservare le prescrizioni ed all'impegno delle imprese in tema di sostenibilità. Interessata al tema è anche la BCE, che ha divulgato una guida sui rischi climatici ed ambientali ed evidenziato le sue prospettive relativamente alla vigilanza ed alla rendicontazione sul tema, soffermandosi sugli impatti prodotti dalle diverse modalità di finanziamento delle imprese. Il Green Deal europeo indica di fatto quello che è l'obiettivo cui tende la UE, ossia quello di una Europa evoluta, vigile nell'impiego delle risorse e competitiva, in grado di azzerare entro il 2050 le emissioni nette di gas serra. L'obiettivo in questione è inoltre rinforzato da un insieme di provvedimenti relativi a vari settori dell'economia, che regolano ed incentivano gli investimenti in tecnologie verdi ed attività di trasporto ecologiche, supportano le industrie innovative e l'efficienza energetica, promuovono la riduzione delle emissioni di carbonio e la tutela della biodiversità, progettano un orientamento globale alla economia circolare in modo da limitare quanto più possibile gli sprechi e favorire il riutilizzo e il riciclaggio. Letto in tal senso, il Green Deal europeo non costituisce una semplice "raccolta" di provvedimenti ambientali, ma disegna un peculiare modello di crescita europeo focalizzato sulle persone e sul pianeta, basato sulla convivenza armonica tra interessi ambientali ed economici. Di fatto, in questa transizione verso un modello economico sostenibile, che avvantaggi tutti i cittadini europei, la crescita economica viene svincolata dall'uso delle risorse, ed alle imprese spetta impostare piani finanziari e di investimento articolati e specifici che favoriscano la transizione verso un'economia sostenibile ed indichino la loro attenzione alla sostenibilità. Il coinvolgimento delle imprese è un presupposto fondamentale per conseguire gli obiettivi di sostenibilità indicati sia nel Green

Deal europeo che in altri provvedimenti analoghi, come l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, in quanto soggetti fortemente interessati dalla transizione. La rendicontazione che le imprese sono chiamate a realizzare e comunicare, in base alla Direttiva suddetta, devono indicare in modo semplice ma trasparente gli obiettivi – specificati e finanziariamente perseguibili – le strategie ed i loro sviluppi in tema di sostenibilità. In tal modo si consolida la credibilità dell'impresa e la fiducia degli stakeholder – clienti, investitori, dipendenti, società – e contestualmente si offre uno schema di riferimento per la valutazione ed il monitoraggio delle scelte sostenibili delle imprese, schema che risulta utile tanto agli stakeholder quanto all'impresa stessa, consentendole di identificare più agevolmente le iniziative con esiti positivi e quelle in cui possono essere necessari ulteriori miglioramenti. Già il Regolamento UE sulla divulgazione delle informazioni relative alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR – Sustainable Finance Disclosure Regulation), approvato nel marzo 2019 e in vigore dal 1° gennaio 2022 prevede per le imprese finanziarie la comunicazione di informazioni circa la considerazione dei parametri ESG nelle loro decisioni di investimento. Questo aspetto è ribadito nella Direttiva (UE) 2022/2464 – CSDR – del Parlamento Europeo e del Consiglio che prevede ulteriori requisiti per la rendicontazione societaria di sostenibilità, andando a modificare profondamente il panorama legislativo precedente in materia – dal Regolamento UE n. 537/2014, alla Direttiva 2004/109/CE, dalla direttiva 2006/43/CE alla direttiva 2013/34/UE –, esprimendo in tal modo il concetto per cui il crescente interesse – e preoccupazione – per la sostenibilità debbano riflettersi anche nella rendicontazione delle imprese. Infatti, in base alla direttiva, le imprese sono tenute ad includere nelle loro relazioni annuali informazioni sulla sostenibilità, inclusi i loro modelli di business, le iniziative intraprese ed i loro risultati, i rischi e la relativa gestione. In pratica, con tale impostazione, la Ue ha implicitamente ammesso che le informazioni sulla sostenibilità hanno rilevanza anche sotto l'aspetto finanziario, tanto che l'espressione “informazioni non finanziarie” è stata sostituita da “informazioni sulla sostenibilità”. L'orientamento Ue per l'integrazione tra sostenibilità e finanza è rinvenibile nel Piano d'Azione per la Finanza Sostenibile del marzo 2018, focalizzato su tre traguardi: indirizzare i movimenti di capitale verso investimenti sostenibili³, includere la sostenibilità nei parametri che guidano le scelte delle imprese e ottimizzare la trasparenza e l'efficacia delle informazioni ESG. Quest'ultimo aspetto è fortemente intrecciato con il primo, poiché l'accesso ad informazioni sicure ed appropriate rappresenta il presupposto alla base delle decisioni di investimento. La realizzazione di questo triplice obiettivo viene agevolata dalla disponibilità di parametri e benchmark ESG accessibili e trasparenti, predisposti dalla UE; particolarmente rilevanti in tal senso risulta la Tassonomia UE, una metodologia di

³ Gli strumenti adottati a tal fine consisterebbero in uno schema normativo favorevole e nella incentivazione di strumenti finanziari innovativi, come i green bonds.

classificazione che specifica gli indicatori attraverso cui riconoscere le attività economiche sostenibili, in quanto tali potenzialmente oggetto di investimenti verdi. La classificazione alla base della Tassonomia è articolata su sei obiettivi ambientali: riduzione dei cambiamenti climatici, adeguamento ai cambiamenti climatici, uso sostenibile e tutela dell'acqua e delle risorse marine, transizione a un'economia circolare, prevenzione e controllo dell'inquinamento, e protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi. Il ricorso alla Tassonomia UE risulta utile anche nella determinazione delle politiche pubbliche, consentendo la identificazione dei settori in cui occorre un maggiore supporto politico o incentivazione fiscale per favorire la sostenibilità. Le molteplici normative UE in tema di sostenibilità, che coinvolgono e vincolano un mercato ampio, variegato e strutturato come quello europeo, si traducono in una forte sollecitazione per le imprese, sempre più consapevoli di dover procedere a trasformazioni profonde per preservare credibilità e competitività a livello globale. Nonostante questo fervore legislativo, testimone di un interesse crescente per il tema della sostenibilità, il 28 febbraio 2024, un episodio sintomatico delle problematiche ancora irrisolte che questo tema suscita ha in qualche modo modificato il quadro normativo della UE, poiché gli Stati membri hanno impedito l'adozione della Direttiva sulla Sostenibilità Aziendale e la Dovuta Diligenza (CSDDD), – rivolta a disciplinare le catene di approvvigionamento delle imprese di grandi dimensioni⁴, e che avrebbe dovuto entrare in vigore nel 2027, evidenziando una involuzione in tema di sostenibilità ed etica all'interno dell'Unione. Si viene a produrre così una condizione di incertezza normativa, che ricade evidentemente sulle imprese, che sul tema devono tener conto di una pluralità multiforme di regolamenti, il che si traduce in maggiori costi di conformità, posto che i criteri da rispettare potrebbero teoricamente cambiare all'interno della UE da Stato a Stato. Questa disomogeneità normativa mina la credibilità della UE nel farsi promotore di un modello di business sostenibile globalmente applicabile e ridimensiona la sua ambizione a rappresentare un punto di riferimento internazionale in tema di sostenibilità ed equità sociale. Per di più, l'introduzione degli European Sustainability Reporting Standards (ESRS), previsti dalla Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD, in vigore dal 2024 al fine di completare l'immissione di standard distinti per settore renderanno ancor più complicata la regolamentazione in tema di sostenibilità. Questi rallentamenti nel percorso normativo tracciato sono oltremodo indicativi della persistenza di dubbi ed incertezza circa le modalità di interazione tra criteri di sostenibilità e strategie e modelli di business “tradizionali” e di difficoltà specifiche a determinati settori produttivi nella rendicontazione sostenibile, sia in termini ambientali che sociali. Evidentemente, la UE affronta an-

⁴ Prevede che le imprese con oltre 500 dipendenti e un fatturato mondiale superiore a 150 milioni di euro debbano effettuare verifiche approfondite per impedire il lavoro forzato o minorile e i danni ambientali, come la deforestazione, nelle loro catene di approvvigionamento.

cora complicazioni nell'intraprendere la sua agenda sostenibile; in particolare, le problematiche evidenziate circa la Direttiva sulla CSDDD sono frutto delle diverse visioni e priorità politiche interne all'Unione, mentre quelle relative alla CSRD indicano la difficoltà di fissare un metodo omogeneo e confrontabile di rendicontazione sostenibile.

2. I criteri di rendicontazione

2.1. La Global Reporting Initiative (GRI)

La Global Reporting Initiative (GRI) è una struttura internazionale indipendente, fondata nel 1997, che ha realizzato gli standard più utilizzati a livello globale per la redazione di report sulla sostenibilità; l'impostazione sviluppata dalla GRI permette una divulgazione trasparente, completa e comparabile degli impatti economici, ambientali e sociali derivanti dalle attività delle imprese, indipendentemente dalle loro dimensioni e dai settori di operatività, in modo da presentare agli stakeholder un panorama omnicomprensivo dell'attività delle imprese. In particolare, i principi relativi alla indicazione delle informazioni da inserire nel report prevedono l'inclusività degli stakeholder, le condizioni di sostenibilità, la materialità e la completezza, mirando a renderlo il più esaustivo possibile circa le iniziative e gli impatti delle attività delle imprese. I principi relativi alla qualità del report comprendono l'accuratezza, l'equilibrio, la chiarezza, la comparabilità, l'affidabilità e la tempestività, di modo che le informazioni divulgate siano complete, corrette, comprensibili e confrontabili sia sotto il profilo temporale – per poter verificare i progressi o le involuzioni nei percorsi sostenibili di un'impresa – sia rispetto ad altre imprese. L'applicazione di questi principi di rendicontazione si traduce in report di sostenibilità di alta qualità, credibili, chiari e utili per gli stakeholder. Gli standard GRI sono inoltre elaborati ed aggiornati in base alle interazioni ed agli scambi tra i vari stakeholder: imprese, consumatori, istituzioni, organizzazioni non governative, settore creditizio, tutti i soggetti interessati collaborano all'aggiornamento ed evoluzione continua degli standard di sostenibilità. Pertanto, l'inclusività degli stakeholder è un aspetto basilare della Global Reporting Initiative. L'applicazione di tale condizione prevede l'individuazione dei propri stakeholder, dei loro valori, esigenze ed aspettative ad opera dell'impresa, ed una serie di risposte e spiegazioni alle loro domande ed ai loro dubbi. Gli stakeholder, tradizionalmente, sono identificabili in quei soggetti che possono “subire” conseguenze, e, quindi, nutrire interessi propri, dalle attività dell'impresa, dai suoi prodotti o servizi, o, viceversa, possono essere identificati in quei soggetti che potrebbero plausibilmente condizionare le strategie o gli obiettivi dell'impresa. Degli stakeholder fanno parte, pertanto, soggetti che interagiscono direttamente con

l'impresa, come i dipendenti ed i fornitori, e soggetti che hanno con la stessa rapporti e interessi mediati, come le comunità locali, soggetti vulnerabili, ONG o altre formazioni della società civile. Nella redazione della rendicontazione di sostenibilità, il criterio in base al quale vengono scelte e comunicate le informazioni relative alle varie categorie di stakeholder è il principio di "materialità".

2.2. *Gli European Sustainability Reporting Standards (ESRS)*

Gli European Sustainability Reporting Standards (ESRS) sono parametri ideati al fine di fissare uno schema rigoroso e comprensibile per la rendicontazione delle informazioni di sostenibilità da parte delle imprese, seguendo le diverse direttive in materia della UE⁵. La regolamentazione Ue sul tema prevede che le imprese comunichino informazioni sugli impatti concreti, i rischi e le occasioni collegati ad aspetti ambientali, sociali e di governance. L'adozione degli ESRS comporta uniformità, completezza, omogeneità, trasparenza e confrontabilità di tali informazioni. Essi si distinguono in tre tipologie fondamentali: gli standard trasversali, gli standard tematici e gli standard settoriali. I primi indicano indirizzi globali relativi a tutte le imprese, in qualsiasi settore esse operino, in modo da assicurare un metodo condiviso e sistematico nella rendicontazione. Gli standard tematici sono focalizzati su ambiti particolari di sostenibilità, su cui vengono diffusi dalle imprese informazioni più dettagliate. Gli standard settoriali, infine, sono ancora più specifici, in quanto tengono conto delle caratteristiche e dei rischi peculiari ad ogni singolo settore, per cui il resoconto di sostenibilità relativo risulta più completo e pertinente. Pertanto, gli ESRS delineano uno schema di rendicontazione adattabile ma comunque puntuale, a seconda dei settori di operatività e delle particolarità di ciascuna impresa. Gli European Sustainability Reporting Standards (ESRS) servono a rendere uniforme la rendicontazione sulla sostenibilità, secondo parametri comuni chiari e concordi. L'adeguamento agli ESRS comporta sia difficoltà che vantaggi. Infatti, la raccolta dei dati ambientali, sociali e di governance organizzati secondo le indicazioni della regolamentazione sul tema, implicano un carico di tipo amministrativo e finanziario per le imprese, carico legato alla necessità di potenziare la formazione del personale e dotarsi di strumenti di raccolta e analisi dei dati; di rimando però l'adozione degli ESRS e la rendicontazione relativa forniscono alle imprese elementi cruciali per impostare la strategia d'impresa verso la sostenibilità. Il primo passo della ridefinizione del modello di business dell'impresa in chiave sostenibile prevede l'inserimento dei principi di sostenibilità in tutte le scelte aziendali, dalla tecnica produttiva alla individuazione dei fornitori, al marketing fino alla distribuzione. Si tratta

⁵ Il riferimento è soprattutto alla Direttiva 2013/34/EU ed alle sue successive modifiche, tra cui la Direttiva (UE) 2022/2464.

di una diversa concezione della attività di impresa, in cui la sostenibilità rappresenta non tanto e non solo un fine etico o normativo, ma un cardine decisivo per il futuro dell'impresa. La elaborazione degli ESRS punta a tutelare sia gli interessi degli stakeholder e le loro esigenze informative in tema di sostenibilità sia gli obiettivi fondamentali e i diritti di proprietà intellettuale delle imprese; a tal fine è previsto che queste possano non riportare informazioni sensibili che possano ledere la loro competitività o che è opportuno non divulgare per tutelare la loro sicurezza o i loro interessi commerciali. In tal modo, gli stakeholder dispongono di informazioni importanti e curate circa le performance di sostenibilità delle imprese, che comunque riescono a proteggere le proprie innovazioni e strategie commerciali competitive. Il risultato di tale conciliazione di interessi diversi è la formazione di un sistema in cui trasparenza e tutela delle informazioni sensibili riescono a convivere in reciproco equilibrio, caratteri alla base della rendicontazione responsabile, realizzabile grazie all'adozione degli ESRS. La considerazione delle variegate problematiche relative alla sostenibilità implica un bilanciamento di interessi politici, normativi ed economici; la soluzione consiste nel riuscire a stabilire regole certe e omogenee, senza pregiudicare la possibilità e l'indipendenza necessarie a concepire nuove e diverse modalità per affrontare i rischi derivanti da condizioni ambientali in continuo mutamento. In questo scenario, la comunicazione ricopre un valore strategico nella misura in cui appare cruciale per conquistare una solida reputazione e per conservare la fiducia dei vari stakeholder da parte dell'impresa. Inoltre, la confrontabilità delle informazioni consentita dall'adozione degli ESRS consente agli stakeholder di valutare i miglioramenti ottenuti o gli ambiti da perfezionare basandosi su dati oggettivi, rinforzando la credibilità delle imprese. Gli ESRS, al fine di perfezionare l'informazione, adottano il principio della "doppia materialità", per cui le imprese sono chiamate a rendicontare sia gli impatti delle loro attività su ambiente e società, sia come le iniziative ESG incidono sulla loro performance finanziaria; in pratica, le imprese adoperano un criterio bilaterale nella valutazione della sostenibilità, analizzando sia la "materialità finanziaria" che la "materialità dell'impatto". La prima – materialità finanziaria – si focalizza sulla relazione tra orientamento alla sostenibilità e situazione finanziaria di un'impresa; in pratica consiste nella comunicazione degli effetti che i fattori ESG possono esercitare, direttamente o indirettamente, sulle performance finanziarie dell'impresa, informazione cruciale soprattutto per gli investitori. La materialità dell'impatto invece puntualizza l'effetto che le iniziative dell'impresa producono su questioni ambientali e sociali, sottolineando la responsabilità delle imprese nel prendere atto e rendicontare tali impatti, eventualmente rivedendo le proprie politiche e strategie sostenibili e responsabili. Questo criterio olistico consente agli stakeholder di assumere decisioni informate, grazie alla conoscenza approfondita della performance di sostenibilità dell'impresa. Le linee guida europee relative agli ESRS ed al principio di doppia materialità

prevedono un coinvolgimento – engagement – degli stakeholder sistematico, pieno e articolato a seconda delle differenti categorie di stakeholder, nonché una specifica considerazione dei soggetti interessati più fragili o meno rappresentati. Inoltre, la rendicontazione della due diligence delle imprese secondo gli ESRS deve ricomprendere gli impatti delle loro attività lungo l'intera catena del valore, quindi riguarda anche i fornitori, i partner commerciali e tutte le altre parti della catena del valore. In questo modo, gli ESRS incentivano le imprese ad impegnarsi in una rendicontazione di sostenibilità più olistica e responsabile lungo tutta la loro catena del valore.

2.3. La CSRD

L'intervento più rilevante e denso di potenzialità riguarda la Direttiva n. 2022/2464, Corporate Sustainability Reporting Directive, nota come CSRD, che si pone come evoluzione ideale della Direttiva 2013/34/UE, con cui veniva previsto l'obbligo per le imprese di grandi dimensioni di comunicare informazioni di natura non finanziaria. La CSRD ha esteso la applicazione della precedente normativa, a un maggiore numero di imprese; infatti, ricomprende tutte le imprese di interesse pubblico con più di 500 dipendenti, le imprese non quotate con più di 500 dipendenti e un fatturato netto superiore a 40 milioni di euro o un totale di bilancio superiore a 20 milioni di euro. Tale modifica implica pertanto che anche molte piccole e medie imprese (PMI) risultano vincolate a stendere un report di sostenibilità; impegnare anche queste imprese nella rendicontazione della sostenibilità risulta importante ai fini di una più agevole transizione verso un'economia più sostenibile, posto che le PMI hanno un peso decisivo nell'economia europea, costituendo circa il 99% di tutte le imprese ed il 75% dell'occupazione. Questa modifica ha anche la funzione di soddisfare la sempre maggiore domanda di trasparenza e responsabilità sulle tematiche ambientali, sociali e di governance da parte del settore delle imprese. La CSRD, oltre ad ampliare soggetti e contenuti della rendicontazione ESG, prevede nuovi standard di rendicontazione sulla sostenibilità, definiti ESRS (European Sustainability Reporting Standards). L'indicazione degli European Sustainability Reporting Standards (ESRS) quali parametri cui fare riferimento da parte delle imprese è un elemento basilare della CSRD. Attraverso gli ESRS è possibile pervenire ad un resoconto uniforme di sostenibilità, spaziando su una ampia serie di aspetti decisivi quali il cambiamento climatico, la biodiversità e i diritti umani. Gli ESRS sono stati realizzati dall'EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group), avendo come riferimento gli standard globali comunemente utilizzati, al fine di evitare alle imprese che operano sui mercati internazionali di adeguarsi a principi di reporting differenziati. L'azione congiunta di CSRD ed ESRS costituisce una decisa evoluzione delle pratiche sostenibili in

tema di trasparenza e responsabilità delle imprese; infatti, la loro applicazione favorisce la valutazione degli stakeholder dell'impresa in quanto potenzia la qualità delle informazioni, ed induce le imprese ad una maggiore consapevolezza e responsabilità. La loro adozione potrebbe produrre effetti non soltanto all'interno della UE, favorendo una maggiore omogeneità ed uniformità dei parametri relativi alla sostenibilità aziendale ed in questo modo incentivando un'economia globale più responsabile e sostenibile.

3. La posizione dell'Europa

La Commissione Europea ha evidentemente prodotto nel tempo un insieme di principi di rendicontazione di sostenibilità. La prima serie di principi risale a luglio 2023 e concerne le diverse problematiche relative alla sostenibilità e le sfere di rendicontazione. Una ulteriore serie di principi, previsto entro il 30 giugno 2024, riguarda indicazioni integrative e aspetti peculiari a seconda dei settori di operatività delle imprese. La dichiarazione di sostenibilità redatta dalle imprese deve essere ben impostata e organizzata, indicativa in modo chiaro e certo di quelle che sono le iniziative e le performance di sostenibilità dell'impresa ed il loro impatto su ambiente e società. Inoltre, le informazioni circa la sostenibilità non devono essere inserite casualmente o fornite insieme ad altri dati aziendali, e non devono più essere oggetto di una relazione separata, ma vanno inserite in una sezione ad hoc agevolmente distinguibile, organizzate in modo da essere decifrabili non solo dagli esseri umani ma anche dalle macchine; in particolare, i dati forniti vanno articolati in quattro schemi congruenti: informazioni generali, informazioni ambientali, informazioni sociali e informazioni sulla governance. La sezione destinata alla sostenibilità può essere così facilmente distinguibile rispetto alla relazione generale sulla gestione. In questo modo si cerca di sottolineare la rilevanza e l'importanza dell'attendibilità delle informazioni sulla sostenibilità, che, in questo nuovo contesto normativo, non rappresentano più una parte secondaria e complementare delle informazioni rese dall'impresa, bensì un aspetto strategico e significativo della sua performance complessiva. Le modifiche apportate dalla CSRD sono profonde e significative; precedentemente, infatti, i report di sostenibilità riguardavano soprattutto informazioni di tipo qualitativo e casi specifici, ma mancava la divulgazione di dati quantitativi concreti. Questo tipo di relazione rendeva noti le iniziative, i principi ed i traguardi in tema di sostenibilità, ma non presentava alcun tipo di "aggancio" con le questioni finanziarie delle imprese; pertanto, era suscettibile di letture diverse e soggettive, in quanto, in assenza di dati concreti era complicato per qualsiasi soggetto interessato valutare oggettivamente l'effetto delle scelte di sostenibilità e la loro funzione all'interno delle strategie dell'impresa. A seguito della nuova direttiva, invece, i report di sostenibilità

contengono ed indicano, oltre ad informazioni qualitative, anche dati numerici oggettivi che rimandano anche alle attività finanziarie ed alla situazione economica dell'impresa, attraverso cui è possibile pervenire ad una valutazione realistica e misurabile delle sue performance ESG, sia sotto il profilo finanziario che non finanziario. La rendicontazione concepita in questo modo consente di cogliere il nesso tra decisioni sostenibili e performance finanziaria, rendendo più esauriente e affidabile la rappresentazione della gestione aziendale e permettendo una maggiore accessibilità e comparabilità dei dati forniti, condizione che corrisponde all'interesse sempre crescente dei vari stakeholder delle imprese per il tema della sostenibilità. Infatti, la CSRD specifica ulteriormente e più precisamente i contenuti della rendicontazione, con l'obiettivo sia di rendere le imprese consapevoli degli impatti ambientali, sociali e di governance scaturiti dalle loro attività, che di attribuire in capo alle stesse la responsabilità di comunicare tali informazioni in modo chiaro e confrontabile. Il concetto di fondo che si va in tal modo ad affermare riguarda l'ampliamento dei limiti della responsabilità d'impresa, che superano i confini del mero profitto economico. Di fatto la Direttiva 2022/2464 rappresenta una risposta alla esigenza sempre maggiore avvertita nel tempo da investitori, sistema creditizio, consumatori e organizzazioni non governative di disporre di informazioni attendibili e confrontabili sulla sostenibilità delle imprese al fine di assumere decisioni adeguate. La Direttiva fa parte della strategia di crescita dell'Unione Europea indicata nel Green Deal, si inserisce in questo solco e concorre al traguardo finale incentivando la trasparenza e la responsabilità delle imprese in termini di sostenibilità con diverse disposizioni; innanzitutto, all'espressione "*informazioni di carattere non finanziario*" subentra "*informazioni sulla sostenibilità*", a conferma della rilevanza anche sotto il profilo finanziario attribuita a tali informazioni. In secondo luogo, viene ampliata le tipologie di imprese su cui ricade l'obbligo di rendicontazione ed è previsto un ulteriore un obbligo di revisione contabile. Inoltre, gli standard di rendicontazione sulla sostenibilità vengono ridisegnati, di modo che le informazioni relative risultino trasparenti, rigorose e comparabili. Il criterio definito "doppia materialità", che contraddistingue la CSRD, asserisce che l'attività delle imprese esercita un impatto sulla società e sull'ambiente, e che, reciprocamente, anche la società e l'ambiente possono avere un impatto sulla attività delle imprese. Dal 2019 le imprese più impegnate nella sostenibilità cercano di valutare secondo il criterio di doppia materialità sia a monte che a valle, relativamente sia alle proprie attività, sia a quelle della loro catena del valore. In termini di strategia aziendale, la Direttiva rimarca l'importanza della efficacia del modello di business adottato dalle imprese relativamente alla sostenibilità, che dovrebbe renderle più resilienti e versatili circa le sfide ed i rischi che la transizione comporta – dalla conformità alle normative ambientali al controllo dei rischi legati al cambiamento climatico – ed allo stesso tempo più pronte a cogliere le opportunità scaturenti da tale scelta – dalla indi-

viduazione di nuovi mercati o settori, alla realizzazione di prodotti o servizi più sostenibili, dall'approccio alla sostenibilità come vettore di un vantaggio competitivo alla gestione di una domanda in crescita ad opera di consumatori sensibili al tema –. Sotto questo ultimo aspetto, la direttiva prevede chiaramente che le imprese debbano considerare – nell'impostare le proprie strategie – in che modo le loro scelte e condotte influiscono su una vasta categoria di stakeholders, dai clienti agli investitori, dai dipendenti ai fornitori, alle comunità locali e l'ambiente; tali strategie di sostenibilità andranno attentamente verificate e monitorate nel tempo, e successivamente comunicate, in un processo di continuo adeguamento e ridefinizione. Di fatto, nel momento in cui delineano il proprio modello di business, le imprese verificano contestualmente che le loro decisioni siano coerenti ed integrate nel percorso di transizione verso un'economia sostenibile, considerando le posizioni e gli interessi degli stakeholder. In pratica, la CSDR introduce il concetto di un orientamento integrato alla sostenibilità, che superi la mera conformità alle normative ambientali. In questa visione, l'attenzione alla sostenibilità non rappresenta più una meta distinta, ma è parte integrante della strategia d'impresa, in quanto tale inglobata in tutte le decisioni aziendali, dalla amministrazione delle risorse umane alla individuazione dei fornitori, alla ideazione dei prodotti, alle scelte di marketing. Nel valutare gli aspetti connessi alla sostenibilità nella adozione delle loro strategie, pertanto, le imprese procedono alla individuazione dei rischi derivanti dal cambiamento climatico, dalla carenza delle risorse e dall'esaurimento della biodiversità ed alla loro possibile soluzione, nonché delle situazioni negative e/o di violazione dei diritti umani mitigabili attraverso un approccio più sostenibile. Tale orientamento comporta non soltanto dei costi di adattamento, ma anche una serie di vantaggi ed opportunità; infatti, le imprese che abbracciano un orientamento proattivo alla sostenibilità risultano più efficienti e godono di una migliore reputazione – che si traduce in un nuovo vantaggio competitivo – e di ulteriori occasioni di mercato. A tal proposito va anche considerato che la CSRD, oltre ad incidere sulla responsabilità delle imprese, vincolate a divulgare il loro impatto su persone ed ambiente, ha anche l'obiettivo di frenare il ricorso al “greenwashing” e permette un confronto oggettivo su standard comuni circa gli impegni sostenibili delle imprese, le cui informazioni saranno sottoposte ad audit indipendenti e certificazione. In questo modo, reporting finanziario e reporting sulla sostenibilità assumono la medesima rilevanza e affidabilità nell'ambito del modello di business impostato dall'impresa. Le prescrizioni della CSRD sono particolari, nuove ed articolate; infatti, l'onere di rendicontazione è molto più ampio rispetto alla situazione precedente perché ricomprende le decisioni in ambito ambientale, economico e sociale della intera catena del valore, in pratica l'intera filiera cui fa capo ciascuna impresa, sia a monte che a valle. Inoltre, il principio di cosiddetta doppia materialità implica che le imprese debbano divulgare informazioni di sostenibilità per quel concerne l'impatto

delle proprie attività su persone e sull'ambiente (approccio inside-out) e comunicare gli effetti che le iniziative di sostenibilità provocano sulle attività di impresa e sui suoi risultati, (approccio outside-in). Pertanto, occorre del tempo per acquisire correttamente le nuove normative e conseguire le competenze e gli strumenti necessari per fronteggiare la profonda trasformazione richiesta. In riferimento a ciò, Parlamento Europeo e Consiglio hanno deliberato di differire di due anni (giugno 2026) rispetto al termine fissato originariamente, l'applicazione degli standard di rendicontazione sulla sostenibilità per alcuni settori e per le grandi imprese di paesi non facenti parte dell'Unione Europea. Questo intervallo temporale dovrebbe consentire alle imprese di conformarsi più agevolmente agli ESRS, con un minore onere organizzativo; contestualmente, la normativa favorisce un consolidamento della competitività europea, in quanto permette alle imprese di focalizzarsi sulla applicazione della prima serie di ESRS, disponendo di maggior tempo per sviluppare gli standard settoriali peculiari e quelli relativi alle imprese extracomunitarie. Il 10 giugno 2024 con decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri, l'Italia ha recepito la CSRD concludendo l'iter che produrrà la nuova normativa italiana in materia di rendicontazione di sostenibilità.

4. La posizione dell'Italia

In Italia, il Decreto Legislativo 254/2016 (D.Lgs 254/2016) e la Direttiva sulla Rendicontazione della Sostenibilità delle Imprese (CSRD) del Parlamento Europeo costituiscono i principali orientamenti normativi in tema di sostenibilità. Il primo prevede che gli enti di interesse pubblico redigano il Bilancio di Sostenibilità, in cui indicare le loro iniziative e le performance ESG – ambientali, sociali e di governance –. Questo onere ricade sulle organizzazioni che, nel periodo di riferimento, abbiano avuto in media più di 500 dipendenti; il ricorso a questo parametro esprime di fatto l'ipotesi che la dimensione comporti un impatto maggiore sulla società e sull'ambiente, da cui l'obbligo di rendicontare in modo trasparente iniziative e performance in tema di sostenibilità. Oltre alla dimensione, l'altro parametro di applicazione della redazione del Bilancio di Sostenibilità ha natura economica; infatti, il bilancio va redatto anche dagli enti che abbiano superato i € 40 milioni di attivo patrimoniale o € 20 milioni di fatturato netto, poiché, evidentemente, queste organizzazioni producono effetti economici significativi. Il 10 novembre 2022 il Parlamento Europeo ha adottato in via definitiva la Direttiva sulla Rendicontazione della Sostenibilità delle Imprese (CSRD), provvedimento che estende considerevolmente la sfera di applicazione dell'obbligo di rendicontazione della sostenibilità, che ricade su un numero decisamente maggiore di imprese. Una attenzione particolare viene comunque dedicata alle piccole e medie imprese, nerbo produttivo dell'economia europea che operano in condizioni

produttive, economiche, creditizie diverse da quelle delle imprese maggiori; infatti, sono previsti parametri distinti per le PMI, impostati in modo da consentire loro di procedere a rendicontazioni adeguate, ma senza oneri esorbitanti. Inoltre, nella regolamentazione italiana in materia rientrano anche le organizzazioni facenti capo al Terzo Settore, che realizzano ricavi, rendite o introiti superiori a 1 milione di euro nell'arco di un anno, obbligate a redigere il bilancio sociale. Integra la disciplina in materia il Decreto del 4 luglio 2019, pubblicato *sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2019* che ha la finalità di introdurre nuove tipologie di incentivi per la produzione di energia sostenibile e l'adozione delle linee guida per il bilancio sociale degli enti del terzo settore. Nell'impostazione normativa nazionale, il bilancio sociale costituisce uno strumento importante per trasmettere in modo chiaro, accessibile e trasparente le iniziative intraprese in tema di sostenibilità, l'impatto sociale prodotto e l'utilizzo delle risorse; in tal modo vengono resi noti i risultati ottenuti, agevolato il rapporto ed il confronto con gli stakeholder ed incentivata la cultura della rendicontazione responsabile.

5. La posizione della Regione Puglia

La Regione Puglia a sua volta ha avviato una serie di nuove politiche volte a implementare a livello regionale quanto già previsto a livello europeo e nazionale. Tali interventi rientrano sia nella Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile, così come previsto dall'art. 34 del D.Lgs 152/2006, che nelle misure previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La Regione ha avviato il proprio processo di definizione della Strategia regionale di Sviluppo Sostenibile con la sottoscrizione di un accordo di collaborazione ex art. 15 della Legge n. 241/1990 e smi con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare avvenuta nel dicembre del 2018. Tale accordo prevede la collaborazione di Ministero e Regione nella declinazione degli obiettivi di Sviluppo Sostenibile a livello regionale con la nascita di una governance regionale a dirigere la fase di elaborazione e attuazione della Strategia e a incentivare il dialogo tra forum regionale e nazionale per la ottimizzazione della strutturazione degli obiettivi e delle strategie attraverso il coinvolgimento di enti locali e società civile. Da tale accordo sono scaturiti una serie di interventi volti a facilitare attraverso la concessione di finanziamenti regionali il raggiungimento delle "5P", *Persone, Pianeta, Prosperità, Pace e Partnership*, previste dall'agenda 2030 quali obiettivi da raggiungere attraverso i cosiddetti Vettori di Sostenibilità e che contribuiscono allo sviluppo economico, sociale, ambientale e territoriale. In particolare, la Regione Puglia ha posto in essere le seguenti iniziative:

- ha presentato al MATTM la "Manifestazione di Interesse" per il finanziamento di iniziative volte a promuovere progetti volti alla sostenibilità am-

bientale e alla riduzione delle emissioni inquinanti in accordo con la *Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile*;

- prendeva atto della *Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile procedendo* alla conclusione di un proposta di accordo⁶ in tema con i gli obiettivi della SNSS, delegando formalmente il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio alla responsabilità ed alla gestione delle attività inerenti.

Tra i principali obiettivi della SRSS rientrano:

- Economia Circolare e Gestione dei Rifiuti.
- Transizione Energetica.
- Tutela della Biodiversità e delle Risorse Naturali.
- Mobilità sostenibile.

In particolare, la Regione Puglia ha avviato politiche energetiche volte a promuovere lo sviluppo delle energie rinnovabili, sfruttando anche la sua collocazione geografica che la porta a essere fra le principali produttrici di energia eolica e solare. Inoltre attraverso progetti volti a implementare la mobilità sostenibile si è incentivato il trasporto pubblico e la mobilità elettrica, andando a ridurre inquinamento atmosferico e acustico, consumo del suolo e produzione di rifiuti e aumentando l'efficienza economica degli spostamenti, anche questo in attuazione di una direttiva europea – la n 2464 del 2022 – che prevede l'obbligo per tutti gli enti pubblici e per le aziende con più di cento dipendenti di dotarsi entro il 31 dicembre 2024 di un Piano Spostamenti Casa- Lavoro (PSCL). Anche sul piano dell'economia circolare la Regione Puglia si è attivata, sviluppando diverse iniziative volte a promuovere la transizione verso l'economia circolare. Nel novembre del 2022 attraverso un protocollo d'intesa con Unioncamere e l'Albo gestori ambientali si è cercato di incentivare l'utilizzo dei sottoprodotti nei cicli produttivi, andando a ridurre la produzione di rifiuti e promuovendo la simbiosi industriale, trasformando i sottoprodotti di un processo produttivo in risorse per altri settori. A ulteriore supporto delle imprese la Regione ha sviluppato delle linee guida che consentono alle aziende pugliesi di ottenere benefici economici, abbattendo il costo dello smaltimento dei rifiuti e creando nuove opportunità di crescita sostenibile, questo grazie soprattutto all'interazione tra settore pubblico e privato. La Puglia, regione di punta nella produzione agricola, anche in questo settore ha incentivato pratiche a basso impatto ambientale promuovendo prodotti competitivi anche a livello europeo. Tali incentivi riguardano:

- la produzione integrata: la Regione, attraverso il suo disciplinare aggiornato, regola la produzione integrata per ottimizzare le risorse e ridurre l'uso di

⁶ Deliberazione della Giunta Regionale n. 2327 dell'11 dicembre 2018.

fitosanitari. Questo approccio mira a proteggere l'ambiente, salvaguardare la salute dei consumatori e mantenere la redditività agricola. Include metodi combinati di difesa chimica e biologica, adottando tecniche agronomiche che limitano l'impatto ambientale e rispettano gli standard di sostenibilità nazionali e comunitari;

- la difesa fitosanitaria e il controllo delle Infestanti: la normativa regionale (aggiornata al 2022) stabilisce norme per la gestione eco-sostenibile delle colture, con soluzioni che limitano l'impatto sull'ambiente e garantiscono produzioni economicamente sostenibili. Queste norme, approvate dal Ministero delle Politiche Agricole e allineate alle linee guida nazionali, prescrivono pratiche integrate di difesa per ridurre l'uso di prodotti chimici nelle coltivazioni;
- la promozione della produzione biologica: in conformità con il regolamento europeo, la Regione supporta la conversione all'agricoltura biologica, favorendo sistemi di produzione sostenibili che rispettano sia l'ambiente che la salute pubblica.

La Regione Puglia ha dimostrato di essere ampiamente in grado di implementare la normativa vigente a livello nazionale, adattandola a caratteristiche del territorio e alle esigenze di PMI e settore pubblico. È evidente che per poter investire nella sostenibilità viene richiesto alle imprese pugliesi di adattarsi velocemente alle novità in campo normativo e tecnologico per poter continuare a essere competitive sia sul territorio nazionale che estero. La Puglia con la sua collocazione geografica e le risorse disponibili sul territorio ben si presta a poter trarre vantaggio da queste politiche massimizzandone i benefici.

Conclusioni

L'analisi dei risvolti economici della normativa sulla sostenibilità, sia a livello europeo che italiano e regionale volge lo sguardo a diverse dimensioni legate alle politiche ambientali, sociali ed economiche finalizzate a promuovere uno sviluppo più sostenibile. L'Unione Europea ha adottato molteplici norme in tema di sostenibilità ambientale, economica e sociale, che vanno a influenzare le politiche di tutti gli stati membri, dal Green Deal europeo – strategia finalizzata a rendere l'Europa il primo continente a impatto climatico zero entro il 2050 tramite investimento in energie rinnovabili, agricoltura sostenibile, mobilità verde e economia circolare – al Pacchetto Fit for 55, consistente in misure per ridurre le emissioni di gas a effetto serra del 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990, al Fondo per una transizione giusta (Just Transition Fund – JTF), che aiuta le regioni a passare da un'economia basata sui combustibili fossili a un'economia più verde e sostenibile. Un nuovo quadro normativo potrebbe focalizzarsi sul raggiungimento di alcuni obiettivi strategici quali la

riduzione accelerata delle emissioni di CO₂ in linea con gli obiettivi dell'Agenda 2030; la transizione energetica promuovendo e incentivando l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile; misure mirate all'incentivazione dell'economia circolare attraverso la riduzione dei rifiuti e l'uso di materiali sostenibili; lo sviluppo della mobilità green con mobilità elettrica, infrastrutture per veicoli a emissioni zero e promozione del trasporto pubblico ecosostenibile; il potenziamento delle pratiche agricole biologiche e la riduzione dell'uso di pesticidi chimici e il miglioramento dell'efficienza idrica. Un futuro quadro normativo potrebbe altresì prevedere la creazione o l'ampliamento dei fondi dedicati alla transizione ecologica. Ulteriori incentivi potrebbero essere previsti a sostegno di nuovi progetti di sostenibilità quali infrastrutture e riconversione delle aree industriali in declino, sgravi fiscali per le imprese che adottano misure volte al miglioramento della efficienza energetica o soluzioni di economia circolare, tutte misure volte a mitigare l'impatto economico per l'adeguamento a processi di produzione più sostenibili. Se è pur vero che la transizione verso una economia sostenibile inizialmente potrebbe risultare particolarmente onerosa, vanno considerati anche gli effetti sul lungo periodo. L'adozione di processi produttivi sostenibili, oltre a ridurre in modo significativo i costi di produzione andrebbe ad avere benefici quali la creazione di nuovi posti di lavoro o la riconversione di quelli industriali esistenti, attraverso nuovi programmi di formazione. Investire in energie rinnovabili, oltre a ridurre la dipendenza dai paesi produttori di combustibili fossili, porterebbe ad una riduzione dei costi aumentando la competitività internazionale delle imprese italiane che elevando i propri standard di sostenibilità avrebbero accesso anche ai mercati particolarmente sensibili alla tematica. Abbattere le emissioni inquinanti porta anche ad un miglioramento della qualità della vita con il conseguente miglioramento della salute pubblica e quindi una riduzione dei costi legati alla sanità. L'implementazione di incentivi fiscali e fondi europei e statali unitamente a politiche di riqualificazione professionale sarà essenziale per sostenere le PMI durante il percorso di transizione, e nel lungo periodo il costo iniziale sarà ampiamente ripagato dall'impatto significativo dei settori produttivi sia in termini di occupazione che di infrastrutture.

Bibliografia

- Commissione Europea (2022), *Direttiva UE 2022/2464 sulla comunicazione di sostenibilità aziendale (CSRD)*, <https://eur-lex.eu.Unione Europea>.
- Commissione Europea (2019), *Green Deal europeo*, <https://ec.Unione Europea/e/verde-affare>.
- Trattato di Lisbona (2007), *Trattato sull'Unione Europea*, <https://eur-lex.europa.eu 4>.
- Parlamento Europeo e Consiglio dell'Unione Europea (2005), *Sistema di Scambio di Quote di Emissione dell'UE (EU ETS)*.

Parlamento Europeo e Consiglio dell'Unione Europea (2000), *Direttiva Quadro sull'Acqua (2000/60/CE)*, <https://eur-lex.e.Unione Europea>.

Parlamento Europeo e Consiglio dell'Unione Europea (2008), *Direttiva sui Rifiuti (2008/98/CE)*. <https://eu-lex.europa.eu>.

BCE – Banca Centrale Europea (2020), *Guida sui rischi climatici ed ambientali*, <https://www.ecb.europa.UnioneEuropea>.

Nazioni Unite (2015), *Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile*, <https://s.un.org/2030ag>.

Commissione Europea (2023), *ESRS – Standard europei per il reporting di sostenibilità. Documento ufficiale sulle norme di rendicontazione della sostenibilità*, [europa.eu] (<https://www.europa.eu>).

Decreto Legislativo 254/2016, *Decreto legislativo 254/2016 sulla rendicontazione della sostenibilità delle imprese*.

Direttiva sulla Rendicontazione della Sostenibilità delle Imprese (CSRD) (2022), *Parlamento Europeo e Consiglio dell'Unione Europea*.

Legge n. 241/1990. *Legge sul procedimento amministrativo e sulla trasparenza delle decisioni pubbliche*.

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (2018), *Accordo di collaborazione tra il Ministero dell'Ambiente e la Regione Puglia per l'attuazione della Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile*.

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) (2021), *20 misure per la transizione ecologica e la sostenibilità in Italia*.

Regione Puglia (2022), *Politiche regionali per lo sviluppo sostenibile e la gestione delle risorse naturali*.

Protocollo d'Intesa tra Regione Puglia, Unioncamere e Albo Gestori Ambientali (2022), *Promozione dell'economia circolare e riduzione della produzione di rifiuti*.

Legge n. 152/2006, *200 norme in materia di ambiente e sviluppo sostenibile*.

Direttiva 2022/2464/UE, *Direttiva europea sulla sostenibilità e la mobilità sostenibile per gli enti pubblici e le aziende*.

Unioncamere (2022), *Protocollo d'intesa per la promozione della sostenibilità nelle imprese e l'economia circolare*.

2. DIGITALIZZAZIONE E REPORTING DI SOSTENIBILITÀ*

di *Alessandro Marcel Siciliano, Marilene Lorizio***

Introduzione

Negli ultimi anni, l'importanza della sostenibilità si è ampliata e ora coinvolge anche le istituzioni europee, che chiedono alle imprese una maggiore trasparenza sul loro impatto ambientale, sociale e di governance. Grazie alla recente Corporate Sustainability Reporting Directive, sempre più aziende saranno tenute a compilare l'apposito report di sostenibilità, un documento che enuclea le attività intraprese dall'impresa per rientrare nei criteri ESG. Questa e le altre norme si propongono di uniformare le linee guida relative alle pratiche sostenibili che un'impresa mette in atto, in modo da rendere l'investitore più consapevole nel momento in cui decide dove investire in un'azienda. I criteri ESG si basano su tre pilastri fondamentali: il criterio "E" (*Environment*) riguarda l'impatto ambientale, come la riduzione delle emissioni di gas serra e il consumo responsabile di risorse naturali; il criterio "S" (*Social*), il quale include elementi quali le condizioni di lavoro e la promozione delle diversità, mentre il criterio "G" (*Governance*) valuta la trasparenza e l'accountability della gestione aziendale. L'osservanza di tali criteri non è solo un obbligo legale, ma gioca anche un ruolo cruciale nella costruzione della fiducia degli stakeholder, rafforzando di conseguenza, anche la reputazione aziendale. Tuttavia, vi sono notevoli difficoltà nel rispettare gli standard ESG, in particolare nella raccolta e nell'analisi di dati appropriati e aggiornati. In questo contesto, la digitalizzazione è diventata una risorsa irrinunciabile. L'introduzione di tecnologie digitali come l'intelligenza artificiale, la blockchain e l'internet delle cose (IdC) ha permesso alle aziende di raccogliere, tenere sotto controllo e analizzare meglio i dati ESG in tempo reale per una maggiore trasparenza e tracciabilità. La CSRD introduce

* Il contributo è frutto di un lavoro comune, tuttavia M. Lorizio ha curato particolarmente i par. 1 e 4 e M. Siciliano i par. 2-3-5.

** Università degli Studi di Foggia.